



**Istituto di Istruzione Superiore - Professionale e Tecnico
"Sebastiano Grandis"**

Sezione Associata I.P.S.S.C.T.-I.T.T. CUNEO – C.so IV Novembre, 16 - tel. 0171 692623 - fax 0171 66721
Sezione Associata I.P.S.I.A. CUNEO – Via Cacciatori delle Alpi, 2 - tel. 0171 67616 - fax 0171 695794
Sito web www.grandiscuneo.it – e-mail: cnis00300e@istruzione.it

CIRCOLARE n.

7

Cuneo, li 16 settembre 2014

Ai Docenti
Al Personale
Agli Studenti

**Oggetto : Normativa divieto di fumo
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca" – art. 4 "Tutela della salute nelle scuole"**

A seguito dell'emanazione del D.L. n. 104/13 in vigore dal 12.09.13, il divieto di fumo, già vigente in tutti i locali dell'istituto, è stato esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Si allegano alla presente le indicazioni necessarie per il rispetto della normativa.


Poiché è compito della scuola promuovere la salute ed incoraggiare gli studenti ad acquisire comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, **Si invitano i docenti di Scienze** a collaborare nel diffondere una corretta informazione sui rischi del tabagismo, aderendo anche ad eventuali progetti o iniziative di prevenzione del fumo attivati nel corso del corrente anno scolastico da altri enti e/o associazioni.

I Docenti sono pregati di dare lettura delle stesse alla classe.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo Serra

Allegato: prescrizioni divieto fumo



Prot. n.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO la Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 7, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che introduce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250 per coloro che contravvengono al divieto di fumo;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005), commi 189, 190 e 191 che introduce l'aumento del 10 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 51 che estende il divieto di fumo, già previsto dalla L. n. 584/75, a tutti i locali chiusi;
- VISTO l'art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" in vigore dal 12.09.2013 che introduce il comma 1-bis all'art. 51 L. 16.01.03 n. 3 prevedendo che "Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie";
- VISTI, altresì, i commi 2 e 3 dell'art. 4 del citato D.L. 12 settembre 2013, n.104 laddove stabiliscono che "E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie (omissis)" e che "Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni"

DISPONE

che il divieto di fumo, già vigente all'interno di TUTTI i locali dell'istituto (aule, corridoi, scale interne, ascensori, laboratori, palestre, bagni, segreterie, sala insegnanti, biblioteca etc), sia ESTESO, così come previsto dal D.L. n. 104/13, alle aree esterne di pertinenza della scuola, così individuate a titolo esemplificativo:

- ✓ Cortile
- ✓ Scale antincendio
- ✓ Scalinate e zone antistanti gli ingressi, principali e secondari, della scuola.

Sono tenuti all'osservanza del divieto di fumo, che coinvolge non solo i derivati del tabacco, ma anche le sigarette elettroniche, gli studenti, i docenti, il personale ATA e chiunque, a qualunque titolo, frequenti l'Istituto.

I trasgressori saranno soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La sanzione è raddoppiata (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.

Saranno, inoltre, soggetti alle sanzioni disciplinari previste.

Il personale preposto al controllo, individuato nei Prof.ri Del Prete Roberto, Lerda Eliana, Orsini Federica e nel DSGA, Dadone Federica presso le sedi IPSST (c.so IV Novembre n.16 e via Mazzini n. 6), Prof.ri Garavagno Carlo e Tomaciello Nunzio, è tenuto a vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni.

Cuneo, 16 settembre 2014



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. RICCARDO SERRA